

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 04/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 30 luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Marco Baliva, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Federico Romagnoli, Dott. Ernesto Sciommeri, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

- 1. RECLAMO N. 68 DELLA A.S.D. POL. CINECITTA' BETTINI CONTRO LA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE CAPPARELLA MARCO (PREMIO ALLA CARRIERA - ART. 99 BIS N.O.I.F.).**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della Pol. Cinecittà Bettini.

Ordina incamerarsi la relativa tassa.

- 2. RECLAMO N. 95 DELLA SOCIETA' CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. CONTRO L'A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS (PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA - ART. 99 N.O.I.F.)**

La Commissione Vertenze Economiche ritenuta la necessità dispone che, a cura della Segreteria, venga acquisita presso l'Ufficio Tesseramento in sede copia dell'intera documentazione relativa al tesseramento del calciatore COLMAN CASTRO JOSE LUIS in favore della società Calcio Montebelluna. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

3. RECLAMO N. 98 DELLA SOCIETA' ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. CONTRO RIMINI CALCIO F.C. S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE FERRETTI ATHOS (PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA - ART. 99 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C.. Dispone rimettersi gli atti al medesimo Ufficio ai soli fini della quantificazione del premio dovuto dalla RIMINI CALCIO F.C. S.R.L. alla ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. per il calciatore FERRETTI ATHOS.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO N. 93 DELLA SOCIETA' A.S. SESTESE CALCIO A.S.D. CONTRO LA SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE SORBERA SAMUELE (PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA - ART. 99 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della A.S. SESTESE CALCIO e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C.. Dispone rimettersi gli atti al medesimo Ufficio ai soli fini della quantificazione del premio dovuto dalla SAN MARINO CALCIO S.R.L. alla A.S. SESTESE CALCIO per il calciatore SORBERA SAMUELE.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO N. 94 DELLA SOCIETA' POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO CONTRO L'A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE MEZGOUR ADIL (PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA - ART. 99 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della POL. VIRTUS CASTELFRANCO e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C.. Dispone rimettersi gli atti al medesimo Ufficio ai soli fini della quantificazione del premio dovuto dalla società BELLARIA IGEA MARINA per il calciatore MEZGOUR ADIL.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO N. 97 DELLA SOCIETA' CASTELLARANO F.C. S.R.L. CONTRO L'A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE PIGONI FRANCESCO (PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA - ART. 99 N.O.I.F.) .

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società CASTELLARANO F.C. S.R.L. e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione

dell'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C.. Dispone rimettersi gli atti al medesimo Ufficio ai soli fini della quantificazione del premio dovuto dalla A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. alla CASTELLARANO F.C. S.R.L. per il calciatore PIGONI FRANCESCO.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

7. APPELLO N. 83 DELLA SOCIETA' LOCRI A.C. CONTRO L 'A.S. BOVALINESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.652 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE BOLOGNINO ANTONIO (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello dell'A.C. LOCRI e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

8. APPELLO N. 84 DELLA SOCIETA' LOCRI A.C. CONTRO L 'A.S. BOVALINESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.661 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE CHINE' ANDREA (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello dell'A.C. LOCRI e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

9. APPELLO N. 85 DELLA SOCIETA' LOCRI A.C. CONTRO L 'A.S. BOVALINESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.662 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE CONIGLIO MISAEL (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello dell'A.C. LOCRI e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

10. APPELLO N. 86 DELLA SOCIETA' LOCRI A.C. CONTRO L 'A.S. BOVALINESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.687 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE MATTALIANO VITTORIO (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello dell'A.C. LOCRI e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

11. APPELLO N. 87 DELLA SOCIETA' LOCRI A.C. CONTRO L 'A.S. BOVALINESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.706 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE PRIMERANO DANIELE (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello dell'A.C. LOCRI e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

12. APPELLO N. 88 DELLA SOCIETA' LOCRI A.C. CONTRO L 'A.S. BOVALINESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.711 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE SILVANO MATTEO (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello dell'A.C. LOCRI e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

13. APPELLO N. 89 DELLA SOCIETA' LOCRI A.C. CONTRO L 'A.S. BOVALINESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.713 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE SPAGNOLO DOMENICO (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello dell'A.C. LOCRI e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

14. APPELLO N. 90 DELLA SOCIETA' LOCRI A.C. CONTRO L 'A.S. BOVALINESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.714 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE SPAGNOLO MICHELE (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello dell'A.C. LOCRI e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

15. RECLAMO N. 92 DELLA SOCIETA' BOLOGNA F.C. 1909 CONTRO LA S.S. PRO LISSONE AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE COLOMBO ROBERTO (PREMIO ALLA CARRIERA - ART. 99 BIS N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo del BOLOGNA F.C. 1909 e, per l'effetto, determina in € 28.170,86=, il premio di addestramento e formazione tecnica dovuto dalla società BOLOGNA F.C. 1909 alla S.S. PRO LISSONE CALCIO per il calciatore Roberto Colombo.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

16. RECLAMO N. 91 DELLA SOCIETA' U.S.D. VIRTUS VECOMP VERONA CONTRO L'A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE BRIGHENTI ANDREA (PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA - ART. 99 N.O.I.F.) .

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della U.S.D. VIRTUS VECOMP VERONA e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C.. Dispone rimettersi gli atti al medesimo Ufficio ai soli fini della quantificazione del premio dovuto dalla A.C. PAVIA S.R.L. alla U.S.D. VIRTUS VECOMP VERONA per il calciatore BRIGHENTI ANDREA.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

17. RECLAMO N. 96 DELLA SOCIETA' U.S. FORZA E COSTANZA CONTRO L'A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE SAMB AMADOU (PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA - ART. 99 N.O.I.F.) .

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della U.S. FORZA E COSTANZA e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C.. Dispone rimettersi gli atti al medesimo Ufficio ai soli fini della quantificazione del premio dovuto dalla A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. alla U.S. FORZA E COSTANZA per il calciatore SAMB AMADOU.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

18. APPELLO N. 81 DELLA SOCIETA' A.S. VIRTUS VESUVIO CONTRO LA S.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.698 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE NETTUNO LUCIANO (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della A.S. VIRTUS VESUVIO e, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione determina in € 7.664,00=, il premio di preparazione ad essa dovuto dalla S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. a seguito del tesseramento del calciatore NETTUNO LUCIANO. Liquidata in € 2.682,40 la penale a carico della medesima S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. da devolvere al Comitato Regionale Campano. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

19. APPELLO N. 82 DELLA SOCIETA' U.S.D. ALBINIA CONTRO L'A.S.D. FONTEBLANDA AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 702 C.U. 7/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE PAGANO FRANCESCO (ART. 96 N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della U.S.D. ALBINIA e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

20. APPELLO N. 67 DELLA A.S.D. BOJANO CONTRO CAPONE RAFFAELE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. (C.U. 180/1 L.N.D.) RELATIVA AL CALCIATORE CAPONE RAFFAELE (ART. 94 TER N.O.I.F.).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.S.D. BOJANO e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

**21.APPELLO N. 76 DELLA SOCIETA' G.S. BERTESINA CONTRO A.S.D. STANGA
AVVERSO LE DELIBERE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 537-
561-563 C.U. 6/E F.I.G.C.) RELATIVE AI CALCIATORI ACAMPORA GREGORIO –
CAZZOLA STEFANO – CERIN RICCARDO (ART. 96 N.O.I.F.).**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società G.S. BERTESINA e ordina, per l'effetto, incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 31 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete